

PROGR. N. 2678/1999

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di GIOVEDI' 30 (TRENTA) del mese di DICEMBRE
dell' anno 1999 (MILLENOVECENTONOVANTANOVE) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52', la Giunta Regionale con l'intervento
dei Signori:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) SABATTINI EMILIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BORGHI GIANLUCA | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) COCCHI RENATO | - Assessore |
| 7) DAVOLI LORENZA | - Assessore |
| 8) RIVOLA PIER ANTONIO | - Assessore |
| 9) SANDRI ALFREDO | - Assessore |
| 10) TAMPIERI GUIDO | - Assessore |

Funge da Segretario L'Assessore DAVOLI LORENZA

OGGETTO: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA DI CUI ALL' ALLEGATO 1
DEL D.M. 27.8.99 N. 332. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MASSIMO
DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERE SUL TERRITORIO REGIONALE.

MOD.DOCUMENTO SOC/99/53266

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.M. 27 agosto 1999 n. 332 contenente il "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione tariffe";

Constatato che il regolamento sopra citato nell'individuare le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, suddivide i dispositivi in tre elenchi di cui l'elenco n. 1 comprende le protesi le ortesi e gli ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche da parte del tecnico abilitato, l'elenco n. 2 contiene gli ausili tecnici di serie la cui applicazione non richiede interventi di modifica e l'elenco n. 3 contiene gli apparecchi da acquistarsi direttamente da parte delle Aziende U.S.L.;

Visto l'art. 8, comma 1, del citato D.M. con il quale si stabilisce che in sede di prima applicazione le Regioni fissino, relativamente ai dispositivi contenuti nel già citato elenco n.1 il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe indicate dal D.M. n. 332 medesimo ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%;

Considerato che si rende necessario procedere con urgenza agli adempimenti di cui sopra al fine di assicurare la continuità delle prestazioni di cui trattasi onde evitare pesanti disagi ai cittadini disabili aventi diritto;

Considerato altresì che, data l'importanza fondamentale che gli ausili protesici rivestono nel percorso di riabilitazione ed autonomia delle persone affette da gravi menomazioni, la necessità di privilegiare criteri atti a qualificare detta prestazione trova certamente conferma e rafforzamento in sede di fornitura di presidi e ausili costruiti su misura;

Visto l'accordo intercorso tra le Regioni associate, ratificato in sede di Conferenza degli Assessori alla Sanità in data 1 dicembre 1999, con il quale le Regioni convengono di subordinare il riconoscimento delle tariffe fissate a livello nazionale alla accettazione da parte dei

fornitori delle modalità e condizioni di fornitura, indicate nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto deliberativo, ritenute di ulteriore specificazione qualitativa e pertanto aggiuntive rispetto a quelle indicate nel già richiamato regolamento di cui al Decreto n. 332/99;

Dato atto che con il medesimo accordo, in assenza dell'accettazione delle condizioni e modalità di cui sopra, le Regioni convengono di fissare, sul proprio territorio ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del citato DM 332/99, tariffe in importi corrispondenti all'80% delle tariffe indicate nel medesimo elenco;

Ritenuto opportuno, in adesione all'accordo di cui sopra, ricondurre a tale logica le valutazioni connesse alla determinazione delle tariffe da applicarsi sul territorio regionale;

Preso atto altresì della adesione, alle condizioni indicate nel già richiamato allegato A, espressa in data 23 dicembre 1999 dalle Organizzazioni regionali maggiormente rappresentative dei fornitori dei presidi di cui all'elenco 1 del DM 332/99;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile del Servizio "Servizi socio-sanitari" Dr. Graziano Giorgi e dal Responsabile del Servizio "Distretti Sanitari" Dr.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 41/92 e della deliberazione n. 2541/95;
- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Generale alle Politiche Sociali Dr. Francesco Cossentino e dal Direttore Generale alla Sanità Dr. Franco Rossi in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della LR 41/92 e della deliberazione n. 2541/95;

Su proposta degli Assessori alle Politiche Sociali, educative e familiari. Qualità urbana. Immigrazione. Aiuti internazionali e alla Sanità;

A Voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di recepire e di corrispondere, dalla data di entrata in vigore del D.M. 27 agosto 1999 n. 332, quale livello massimo delle tariffe da riconoscere sul territorio regionale per l'erogazione dei dispositivi di cui all'elenco 1, i medesimi importi indicati dal D.M. stesso a fianco di ciascun dispositivo;
- b) di subordinare, a far data dalla approvazione del presente atto deliberativo, la corresponsione delle tariffe, negli importi di cui al precedente punto a) al rispetto, da parte dei fornitori delle condizioni e delle modalità di fornitura indicate nell'allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo, aggiuntivamente a quelle già previste dal D.M. sopracitato;
- c) di operare, a far data dalla approvazione del presente atto deliberativo, a fronte di inadempienze rispetto alle condizioni e modalità di fornitura indicate nell'allegato A sopracitato, un abbattimento della tariffa corrispondente al 20% dell'importo indicato al precedente punto a).

ALLEGATO A

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE, RISPETTO A QUELLE INDICATE NEL D.M. N.332/1999, CONCORDATE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI REGIONALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N. 1 DEL D.M. MEDESIMO IN ADESIONE A QUANTO CONVENUTO TRA LE REGIONI ASSOCIATE E LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DEI FORNITORI IN DATA 23 NOVEMBRE 1999 E RATIFICATO IN SEDE DI CONFERENZA DEGLI ASSESSORI ALLA SANITA' NELLA SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1999.

La corresponsione, sul territorio della Regione Emilia-Romagna degli importi tariffari indicati all'Elenco 1 del D.M. n. 332/99 a fianco di ciascun presidio e recepiti al punto a) dell'atto deliberativo, di cui il presente allegato fa parte integrante, è subordinata al rispetto, da parte dei fornitori dei presidi contenuti nel sopra citato elenco, delle sotto indicate modalità e condizioni di fornitura aggiuntivamente a quelle già previste dal D.M. medesimo:

- 1) Consegna della scheda-progetto - che contiene o accompagna il preventivo - indicante:
 - elementi identificativi della Azienda fornitrice
 - elementi identificativi dell'Ente erogatore
 - elementi identificativi della prescrizione
 - lo sviluppo a codice del Nomenclatore e i relativi importi
 - la descrizione del dispositivo tecnico
 - le eventuali osservazioni del tecnico competente
 - dichiarazione che la fornitura viene effettuata nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui all'Allegato A dell'atto deliberativo della Giunta regionale n.

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della "riconducibilità" la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche la scheda progetto è costituita dalla scheda "fornitura-

consegna", che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della riconducibilità, indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa apposta a carico del paziente

- 2) Scelta di componenti con marcatura CE per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.
- 3) Adozione di un sistema organizzativo e produttivo codificato attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.
- 4) Redazione di un registro delle eventuali anomalie verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.
- 5) Contenimento dei tempi di riparazione per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture.
- 5) Ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati.
- 7) Collaborazione con l'Amministrazione regionale e con le Aziende USL, mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica.
- 8) Preventiva comunicazione del quadro delle presenze del/i tecnico/i abilitato/i e tenuta della relativa documentazione a mezzo registro.
- 9) Riduzione dei tempi di consegna per alcuni prodotti.
- 10) Messa a disposizione dell'utente, laddove possibile, di dispositivi e presidi temporaneamente sostitutivi di quelli in uso durante i tempi di riparazione dei medesimi.
- 11) Redazione della scheda progetto a domicilio per pazienti non deambulanti.

- 12) Effettuazione di interventi di addestramento domiciliare.
- 13) Predeterminazione, per alcuni presidi, di attività di controllo e revisione.
- 14) Prolungamento, per alcuni presidi, dei tempi di garanzia.
- 15) Trasmissione informatizzata della documentazione anagrafico-contabile.

Le specifiche modalità attuative di quanto indicato dal punto 9) al punto 15) verranno definite con apposita circolare che verrà trasmessa alle Aziende U.S.L. e alle Organizzazioni dei fornitori contestualmente alla trasmissione del presente atto.

omissis

055/438312

L'ASSESSORE SEGRETARIO: DAVOLI LORENZA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
DOTT.SSA SONIA CIOFFI

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell' art. 17
comma 31, 32 della Legge 15 maggio 1997 n. 127

Il Responsabile Del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
DOTT.SSA SONIA CIOFFI

Modalità attuative dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'allegato A - parte integrante della deliberazione della Giunta regionale - concordate tra la Regione Emilia Romagna e le Organizzazioni dei fornitori dei dispositivi contenuti nell'elenco 1 del DM 332/99

(FIOTO - CNA - ANPO - FEDEROTTICA - ANA - FEDERSAN - INAIL - OFF.NE RIZZOLI)

9 Riduzione del 10% dei tempi di consegna per le protesi acustiche, per i dispositivi ottici correttivi, per le calzature ortopediche predisposte di serie e relativi accessori e per le carrozzelle standard.

10 Fornitura di un dispositivo alternativo, non indossabile, adeguato ad alleviare il disagio e a garantire comunque un minimo di autonomia, nei casi in cui la riparazione (autorizzata dalla A.USL) del dispositivo già in dotazione all'utente, per varie ragioni, non possa avvenire nei tempi stabiliti.

11 Redazione della scheda progetto o, nel caso degli audioprotesisti, della scheda consegna fornitura, rilevazione misure ed applicazione del dispositivo al domicilio dell'utente qualora il trasporto sia, a parere del medico specialista, di grave pregiudizio alla salute del paziente, con eccezione dei casi in cui tali operazioni non siano tecnicamente possibili in virtù delle attrezzature necessarie.

12 Effettuazione di interventi di " addestramento all'uso presso il domicilio", senza alcun onere a carico del S.S.N., nei casi in cui il trasporto sia, a parere del medico specialista, di grave pregiudizio alla salute del paziente, con eccezione dei casi in cui tale operazione non sia tecnicamente possibile in virtù delle attrezzature necessarie.

Per tali interventi, realizzati compatibilmente al punto 11, il tecnico e lo specialista concorderanno la compresenza.

13 Effettuazione , nei tempi di garanzia previsti, della assistenza necessaria al corretto funzionamento dei dispositivi tramite controlli successivi alla consegna, stabiliti in base ad un calendario che ne definisce la periodicità.

Per gli apparecchi acustici tale assistenza è assicurata per tutto il periodo di durata del dispositivo.

Per le protesi oculari in resina tale assistenza comprende, nel primo anno di garanzia, una rilucidatura gratuita.

14 Estensione dei tempi di garanzia, ai sensi dell'art.1490 del Codice Civile, del 10% rispetto al tempo indicato dal DM 332/99 per gli apparecchi acustici, i dispositivi ottici correttivi e le protesi oculari, subordinatamente al rispetto, da parte dell'utente, della effettuazione dei controlli definiti secondo la periodicità di cui al precedente punto 13
Per i dispositivi ortopedici l'estensione riguarda in particolare le parti costruite dal tecnico ortopedico.

15 Considerato che non vi sono i presupposti " tecnico organizzativi" per collegare i rispettivi archivi informatici, al momento i fornitori si impegnano a partecipare attivamente ai lavori di una commissione regionale che avrà il fine di studiare la costituzione di una rete informatica per la trasmissione delle informazioni.

NB Le parti convengono di monitorare, con cadenza semestrale , il punto 9 relativamente all'andamento dei tempi di consegna dei dispositivi ed il punto 14 relativamente ai tempi aggiuntivi di garanzia riconosciuti dai fornitori.